

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI, DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DELLE INGIUNZIONI EX R.D. 639/1910 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 6 TER DEL D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 - VALUTAZIONI - ANALISI E STRATEGIE

Avv. Alessio Foligno

Art. 6 (rubricato “Definizione agevolata”) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

L’art. 6 (rubricato “Definizione agevolata”) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, disciplina la definizione agevolata di cui è possibile avvalersi in relazione ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 al fine di estinguere il proprio debito.

La definizione agevolata consente l’estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell’aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione; non sono dovuti, invece, le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora, il cui venir meno dell’obbligo di pagamento costituisce il beneficio per il debitore conseguente al perfezionamento della definizione agevolata.

Le novità fiscali di fine 2016 hanno quindi introdotto la possibilità di “rottamare le cartelle” affidate all’Agente di riscossione dal 2000 al 2016, prevedendo la riduzione degli interessi di mora e delle sanzioni. Non rientrano nella rottamazione i tributi, le imposte e i contributi, gli interessi di dilazione, le spese di notifica e l’aggio di riscossione.

Per il perfezionamento della rottamazione, i contribuenti dovranno saldare interamente il tributo e gli oneri accessori (aggio, interessi di dilazione, ..) in un’unica soluzione o al massimo con un dilazionamento in cinque rate. Il mancato o tardivo pagamento dell’unica o delle 5 rate fa decadere in automatico la possibilità di aderire alla “rottamazione delle cartelle”, senza possibilità di ottenere, successivamente, una nuova rateazione di quanto dovuto.

La possibilità di aderire alla “rottamazione” è estesa a tutti i contribuenti per i ruoli affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31

dicembre 2016. La possibilità di adesione è estesa anche ai debitori che abbiano chiesto una rateazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. In questo caso le somme da versare tengono conto degli importi già versati a titolo di interessi e capitale, nonché aggio e rimborso spese. Per gli interessi di mora e le sanzioni già versati nelle rate ottobre/dicembre 2016, non sarà possibile ottenerne il rimborso.

La rottamazione delle cartelle è concessa anche per i debiti in contenzioso, previa rinuncia espressa al processo tributario.

La rottamazione delle cartelle esattoriali riguarderà solamente le sanzioni e gli interessi di mora sui seguenti debiti: IRPEF, IRAP, IRES, IVA, IMU, TASI, contributi previdenziali INPS, contributi INAIL, contributi previdenziali CASSE PROFESSIONALI, TRIBUTI LOCALI, SANZIONI AMMINISTRATIVE (SOLAMENTE INTERESSI 10% EX ART. L.689/1981, Restano esclusi dall'agevolazione:

- risorse comunitarie come dazi e accise;
- iva all'importazione;
- somme percepite per aiuti di Stato;
- multe, ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali;
- le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada (per queste saranno abbattuti solo gli interessi di mora come sopra).

La presentazione della domanda, dunque, costituisce di per sé una manifestazione di volontà sufficiente a determinare l'accesso alla rottamazione degli affidamenti, senza che sia necessario anche il pagamento della prima o unica rata. È stato tuttavia confermato che fino al 31 marzo è ancora possibile ritrattare l'istanza presentando una apposita dichiarazione in forma libera. Peraltro, può essere utile segnalare che se è possibile rinunciare del tutto alla domanda a maggior ragione ne è ammessa la rettifica in riduzione. Se ci si accorge per tempo della insostenibilità del costo della definizione, quindi, si può tornare indietro. Va però ricordato che la quantificazione esatta delle somme da pagare avviene solo con la comunicazione di Equitalia che liquida l'istanza presentata entro la fine di maggio. Da qui l'ulteriore (e ultima) finestra a disposizione del debitore: se si ha una rateazione in essere e non si paga la rata di luglio, conferma la società pubblica di riscossione, si può «riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa».

Per ottenere l'agevolazione, il contribuente deve manifestare la propria volontà di adesione all'Agente della Riscossione presentando la domanda **entro il 31 marzo 2017**, mediante un apposito modello DA1. Nella compilazione

dell'apposito modello, oltre ai dati anagrafici, si dovrà optare per una sanatoria totale o parziale, e si dovrà anche indicare se si intende pagare in un'unica soluzione o in cinque rate. La domanda va presentata:

- personalmente agli sportelli dell'Agente di riscossione;
- all'Agente di riscossione tramite mail o PEC allegando copia del documento di identità. Entro il 31 maggio 2017, l'agente di riscossione dovrà comunicare l'accoglimento o il diniego dell'istanza. In caso di accoglimento verrà fornito al contribuente un prospetto riepilogativo delle somme da versare con i relativi bollettini di pagamento. In seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione le azioni esecutive e/o cautelari dell'Agente di riscossione con riferimento ai carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa, saranno sospese. Nello specifico:
- sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per i carichi ad oggetto della dichiarazione stessa;
- l'Agente di riscossione per le somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi o proseguire le azioni di recupero coattivo preposte in precedenza.

Rimangono validi invece, i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Una volta accolta la richiesta da parte dell'Agente della riscossione, il contribuente potrà:

- pagare in un'unica soluzione entro il 31.07.2017, se ha optato per tale scelta in sede di presentazione della domanda;
- avvalersi del pagamento dilazionato fino ad un massimo di 5 rate, come riepilogato in tabella:

Prima rata	1/3 del 70% dovuto	Entro il 31 luglio 2017
Seconda rata	1/3 del 70% dovuto	Entro il 30 settembre 2017
Terza rata	1/3 del 70% dovuto	Entro il 30 novembre 2017
Quarta rata	15% del totale dovuto	Entro il 30 aprile 2018
Quinta rata	15% del totale dovuto	Entro il 30 settembre 2018

La CIRCOLARE N.2/E dell' Agenzia delle Entrate dell' 08/03/2017 “ *Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 - Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Chiarimenti* “ fornisce le ultime delucidazioni in materia contraddicendo in qualche aspetto quanto in precedenza detto da EQUITALIA

Per le domande di adesione alla definizione agevolata delle cartelle si fa sempre più possibile una proroga della scadenza e una procedura più agevole per le imprese in merito al rilascio del Durc nel testo di conversione in legge del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8

Art. 6-ter (Rubricato *Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge di 1° dicembre 2016, n. 225

L'art. 6-ter citato , prevede la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto n.639 del 1910. La facoltà, introdotta nella fase di conversione del dl 193, permette quindi di equiparare il trattamento delle posizioni avviate alla riscossione coattiva tramite ruolo che sono oggetto di definizione agevolata obbligatoria secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto stesso.

Per quanto riguarda le posizioni oggetto di riscossione coattiva tramite ingiunzione, tale facoltà andava in un primo momento esercitata, mediante delibera del consiglio comunale, adottata “*con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate*” e quindi in coerenza con l'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 dicembre 2016), e quindi entro il 1° febbraio 2017 e non entro la data ultima di approvazione dei bilanci comunali, oggi fissata al 28 febbraio 2017 (articolo 1, co.454 della Legge di bilancio 2017). Successivamente a seguito dell'emanazione del decreto legge n.8 del 2017 (recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), il termine per l'adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento risulta prorogato al 31 marzo 2017 per tutti gli enti locali entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 (attualmente il 31 marzo 2017).

L'art.11, co.14, del decreto legge ha, infatti, modificato l'art.6-ter del DL 193/2016 prevedendo che i Comuni possono stabilire l'esclusione delle sanzioni dovute con riferimento alle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 (attualmente il 31 marzo 2017).Le delibere

in questione avranno ovviamente immediata validità.

La nuova disciplina presenta tuttavia alcuni profili di incertezza che vanno esaminati al fine di chiarire l'ambito di applicazione della stessa.

Il comma 1 dell'art. 6-ter citato fa riferimento alle ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto n. 639 del 1910, notificate negli anni dal 2000 al 2016 "*dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997n. 446*". Tra essi possono ricomprendersi anche le società in house e quindi tutti i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del d.lgs. 446/1997 .

Gli enti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 193/2016 con una delibera di consiglio comunale possono determinare, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. e debbono darne notizia entro trenta giorni, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. In detta delibera dovranno essere stabiliti tutti i termini e le attività da svolgersi tenendo conto però che entro il 30 settembre 2018 la procedura dovrà essere definita restando l'ente per il resto libero di determinare le rate, i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

Si ricorda che questa è una facoltà dell'ente locale che può anche non aderire e non deliberare la definizione agevolata in favore dei suoi contribuenti.

Tale agevolazione relativa a tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali non potrà mai riguardare le sanzioni amministrative pecuniarie in genere, mentre per quelle relative alle violazioni al codice della strada è possibile solo per la eliminazione degli interessi 10% semestrali previsti dall'art. 27 della l.689/1981

La riduzione per il resto, fatte le suddette eccezioni, potrà riguardare invece l'esclusione delle sanzioni (non sono menzionati gli interessi) relativamente a tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali con la sola esclusione delle sanzioni pecuniarie. La norma in questo caso non fa riferimento agli oneri di riscossione e agli interessi di mora successivi in quanto tali istituti sono propri del ruolo e non dell'ingiunzione. È un elemento su cui prestare attenzione in sede di delibera da parte degli enti.

Nelle more che gli enti valutino la eventualità di deliberare per l'agevolazione si rileva che:

- a) nessuna comunicazione può essere data ai contribuenti se non quella che l'ente ha sessanta giorni di tempo dalla approvazione della legge per deliberare e che la delibera per legge dovrà essere resa pubblica entro 30 giorni dalla approvazione;
- b) nessuna attività di riscossione e nessuna procedura esecutiva o cautelare potrà

essere sospesa o interrotta nelle more della eventuale approvazione della delibera o successivamente in quanto i termini di prescrizione cessano di decorrere per i debitori dal momento in cui presentano la domanda di adesione alla definizione agevolata che comporta il riconoscimento del debito e la rinuncia agli eventuali giudizi pendenti. Quindi la sospensione potrà aversi solo ed esclusivamente a seguito della presentazione della domanda di definizione.

Va inoltre segnalato che l'art. 6-ter introduce una disciplina applicativa specifica e differenziata rispetto all'articolo 6 (definizione agevolata ruoli), che prevede l'abbuono delle sole sanzioni senza menzionare gli interessi di mora, mentre rimette alle decisioni delle amministrazioni locali la regolamentazione dei criteri e delle modalità di accesso alla definizione agevolata. La formulazione dell'articolo lascia pertanto ampi margini di autonomia agli enti rispetto ai criteri direttamente normati previsti dall'articolo 6 per i carichi inclusi nei ruoli affidati all'Agente della riscossione; infatti, l'articolo in questione richiama espressamente, al comma 5, solo i commi 10 e 11 dell'art. 6, i quali disciplinano i crediti esclusi dalla definizione agevolata e la previsione secondo cui per le sanzioni amministrative da Codice della strada la regolamentazione della definizione agevolata si applica solo agli interessi ed alle maggiorazioni semestrali di cui all'articolo 27 della legge n.689 del 1981.

Da quanto premesso, non si ravvisa alcun ostacolo normativo alla possibilità di prevedere la definizione agevolata solo per determinate annualità e solo per alcune delle entrate di propria competenza. Con riferimento alle quote oggetto di abbattimento, diversamente dall'analoga definizione dei carichi iscritti nei ruoli di cui al citato articolo 6 co. 1, l'articolo 6-ter limita la facoltà all'esclusione delle sole sanzioni, ma non anche degli interessi di mora previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva, o nel regolamento generale sulle entrate. Al riguardo, stante l'indisponibilità della pretesa tributaria, che si riflette anche sugli oneri accessori, quali le sanzioni e gli interessi, al Comune risulta preclusa la possibilità di disporre per via regolamentare la disapplicazione degli interessi.

Nel caso di affidamento delle attività di riscossione coattiva da parte del comune ad un concessionario la deliberazione da parte dell'ente della eventuale definizione agevolata potrà aprire vari aspetti in merito ai rapporti contrattuali:

a) in primo luogo tale fatto produrrà un incremento di lavoro sia per la predisposizione della modulistica, per la gestione degli archivi, del front office, dei flussi di pagamento, della rendicontazione, dei conteggi e delle liquidazioni etc.

Deve evidenziarsi anche come le attività da svolgersi potrebbero riguardare anche annualità per le quali le ingiunzioni siano state emesse da soggetti diversi da Municipia o dal comune con la conseguenza di avere la necessità di svolgere un particolare ulteriore lavoro di verifica.

b) la riduzione degli importi riscossi senza le sanzioni avrà particolare incidenza sul compenso determinato in base ad essi e quindi sarà necessario valutare l'ipotesi di rivedere le condizioni non solo in ragione dell' incremento di lavoro non previsto ma anche per la riduzione del corrispettivo originariamente previsto in ragione dei minori incassi.